



CITTA' DI SANT'AGATA DE'GOTI
PROVINCIA DI BENEVENTO

Piazza Municipio, 1

CAP 82019

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER
L'ACCERTAMENTO
CON
ADESIONE**

ART. 01

DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI

L'accertamento dei tributi locali può essere definito con adesione del CONTRIBUENTE secondo le disposizioni seguenti.

La definizione ha effetto per tutti i tributi sottoindicati:

- a) T.R.R. S. U.
- b) I. C. I.
- c) PUBBLICITA
- d) TOSAP
- e) ICIAP
- f) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

dovuti dal contribuente, relativamente ai beni e ai diritti indicati in ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.

Il valore definito vincola l'Ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai menzionati tributi.

Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni e diritti contenuti nello stesso atto, denuncia o dichiarazione.

A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Per la T.R.R.S.U. si applica quanto previsto dall'art. 24, comma 38 della legge 449/97.

L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

ART. 02

COMPETENZA DEGLI UFFICI

Competente alla definizione è L'UFFICIO DELLE ENTRATE, settore ruoli, tributi, demanio, patrimonio, economato.

Nei confronti dei soggetti che non aderiscono alla definizione o che, benché ritualmente convocati secondo le precedenti modalità, non hanno partecipato al contraddittorio, gli uffici competenti procedono all'accertamento sulla

base della stessa.

ART. 03

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

L'Ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:

- a) i periodi di imposta e i beni suscettibili di accertamento;
- b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente riguardante la determinazione induttiva della base imponibile costituisce anche invito al contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

ART. 04

ISTANZA DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accertamenti, ispezioni o verifiche, può chiedere all'Ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini della eventuale definizione.

Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui al precedente articolo, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione inviando il proprio recapito, anche telefonico. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma due, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. La definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento.

All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma secondo perde efficacia.

ART. 05

ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Capo Ufficio o suo delegato. Nell'atto sono indicati separatamente per ciascun tributo gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione della maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

ART. 6

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 5, mediante delega ad una banca autorizzata, sul conto corrente postale del Comune, ovvero, mediante pagamento su ruolo.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somma dovute superano i cinque, milioni di lire.

L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.

Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

L'Ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

ART. 07

PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE

La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo precedente, comma uno, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia prevista come sopra.

ALLEGATO

DECRETO LEGISLATIVO 18/12/97, N. 473
Capo V
SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

ART. 11

Sanzioni previste dal testo unico per la finanza locale

1. Al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 292 è sostituito dal seguente:

«Art.292 (Sanzioni amministrative). 1. Per l'omessa presentazione delle denunce di cui all'art. 274 si applica la sanzione amministrativa pari all'ammontare del tributo dovuto.

2. Per la denuncia incompleta o infedele si applica la sanzione dell'ottanta per cento dell'ammontare della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da lire centomila a lire un milione>>;

b) l'articolo 296 è abrogato.

ART. 12

Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23, concernente le sanzioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità, è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (Sanzioni ed interessi). 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del

contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti eseguibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.»;

b) nell'art. 24, primo comma, secondo periodo, le parole «si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie»;

c) l'articolo 53 (Sanzioni ed interessi) .

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di lire centomila.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa. se dovuta, e della sanzione.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano interessi moratori in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto»;

d) l'articolo 76, concernente le sanzioni relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni, è sostituito dal seguente:

«Art. 76 (sanzioni e interessi) .

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4,

ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele.

3. Le sanzioni indicate nei commi I e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del sette per cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli alla direzione regionale delle entrate nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.».

ART. 14

Sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente le sanzioni e gli interessi relativi all'imposta comunale sugli immobili, è sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Sanzioni ed interessi) .
 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.
 2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
 3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
 4. Le sanzioni indicate nei commi I e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
 5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo

deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto.».

ART. 15

Sanzioni in materia di tributo fiscale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

1. L'articolo 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 concernente le sanzioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, è sostituito dal seguente: «31. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dall'ottanta al centosessanta per cento dell'ammontare del maggiore tributo dovuto, ma se l'errore o l'omissione non incidono sulla sua determinazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica si applica la sanzione amministrativa commisurata al cinquanta per cento del tributo relativo all'operazione. Le sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.».

ART. 16

Norme applicabili

Alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie, compresa la disciplina transitoria concernente i procedimenti in corso.